

Approfondimento dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)

Assistenza e rappresentanza dei contribuenti avanti agli Uffici finanziari

(negli accessi e nelle verifiche presso il contribuente e/o lo studio del professionista che lo assiste e lo rappresenta)

Art. 63 DPR 600/73

- problematiche connesse al ricevimento di avvisi di irregolarità:

Al momento il tributarista intermediario fiscale può assistere il contribuente nella gestione telematica degli avvisi (es. CIVIS), nel caso in cui si rendesse necessario l'accesso presso gli Uffici il tributarista dovrà seguire le indicazioni dell'art. 63 del DPR 600/73, quindi se rientra tra i soggetti che possono autenticare in proprio la firma (il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 con l'art 7 quater aveva già ampliato tali soggetti, la Legge di stabilità per il 2014 ha ulteriormente implementato i soggetti tra cui i periti ed esperti in tributi si veda la nuova formulazione dell'art.63, poi ancora modificata dal D.L.193/2016 come riportato in questo approfondimento) dovrà predisporre una procura speciale in esenzione di bollo firmata dal contribuente e da lui autenticata se in possesso dei requisiti abilitanti, altrimenti dovrà munirsi di procura con firma sottoposta ad autentica notarile;

- problematiche connesse agli accessi e verifiche:

la legge 212/2000 (statuto del contribuente riportato in questo approfondimento) all'art. 12 comma 2 prevede che il contribuente in caso di verifica ha: **... facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria...** si ritiene che tale indicazione rappresenti una ulteriore possibilità di farsi assistere da persona teoricamente competente in quanto abilitata all'assistenza in giudizio, ciò detto **sono sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza previste dall'art. 63 del DPR 600/73;**

- contraddittorio ISA (già studi di settore), accertamento con adesione:

in questo caso la rappresentanza ed assistenza fanno riferimento sempre all'art. 63 del DPR 600/73, che ha già subito modifiche ed estensioni a nuovi soggetti ma come INT continueremo a ribadire e richiedere (si tratterebbe solo di estensione di buon senso ed in linea con la principale funzione professionale in ambito tributario) che l'autentica della firma sia estesa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati, al momento però dobbiamo attenerci alla normativa vigente.

Aspetti di attività che normalmente si svolgono presso gli uffici o presso il contribuente in caso di accesso ispettivo:

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212 **Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.**

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ⁽¹⁾.

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 8-bis, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 12

L'assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dall'ufficio del ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.

In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e

commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa é certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore é costituito dalla somma di queste.

Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa é tenuta, a pena di ammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

GU n. 268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario

(aggiornato in base all'art. 6 bis del DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 in G.U. del 02/12/2016, n. 282)

Titolo VI Disposizioni varie

Art. 63 Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.

Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.

L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a **soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4*, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.** Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del

predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Per tributaristi INT che non rientrino in altre tipologie di abilitazione per l'autentica della firma dell'assistito.

I tributaristi INT, ovviamente esercenti, in regola con gli obblighi statutarî e deontologici, che non abbiano già altri requisiti previsti dall'art.63 per potere essere autorizzati all'autentica della firma sulla procura, prima del D.L. 193/2016, e vogliono qualificarsi e certificarsi, possono richiedere l'attestato di qualità dalla propria area riservata (se in regola con gli obblighi statutarî e deontologici) e seguire l'iter dell'esame obbligatorio per acquisire la certificazione alla pagina [CERTIFICAZIONE UNI 11511](#). Una volta ottenuto l'attestato di qualità INT e, superato l'esame, l'attestato di certificazione norma UNI 11511, potranno comprovare il loro status, ove richiesto, esibendo copia dei suddetti attestati.

D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

***Articolo 4: I giudici delle commissioni tributarie provinciali**

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
- b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
- c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
- d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
- e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;**
- f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;**
- g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
- h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 ;
- i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;**
- l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni. (1) (2)

Precisazione: a seguito della legge di riforma della giustizia tributaria è stato modificato radicalmente l'articolo 4) del D.Lgs. 545/92 che alle lettere: **e)** coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili; **f)** coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività; **i)** coloro che hanno

conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; che conteneva un'elencazione di soggetti e di loro requisiti abilitanti all'autentica di firma della procura. Non contenendo più i riferimenti sopraindicati abbiamo chiesto chiarimenti all' ADE, evidenziando che i riferimenti all'art. 4) (precedente formulazione) erano solo indicativi di requisiti soggettivi che, ove permangano in capo agli aventi diritto, sono tutt'ora abilitativi della funzione di autentica della firma dell'assistito e che quindi non riguardavano atti del processo tributario (selezione dei giudici) soggetto a revisione, l'Agenzia delle Entrate non ha manifestato preclusioni sulla validità dell' abilitazione, salvo indicazioni contrarie scritte da parte del Legislatore, peraltro mai pervenute. Se il Legislatore avesse voluto la decadenza degli effetti della precedente formulazione sull'art.63 del DPR 600, avrebbe dovuto indicarlo nella nuova norma. Per cui sino a eventuali interpretazioni autentiche scritte o precise cancellazioni normative del Legislatore, è da ritenersi valida l'abilitazione all'autentica di firma per i soggetti sopra elencati.

Come attestare i suddetti requisiti?

(tali indicazioni sono state consegnate all'Agenzia delle Entrate che le ha ritenute esaustive per attestare l'abilitazione)

Soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (formulazione in vigore al momento della individuazione delle peculiarità soggettive dei soggetti elencati)

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo contabili: munirsi di copia autenticata del libretto di lavoro o estratto rilasciato dai centri per l'impiego e del titolo di studio, in alternativa fotocopie dei suddetti documenti e dichiarazioni sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il possesso dei requisiti;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività: munirsi dell'attestato di iscrizione al registro revisori;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio: munirsi di copia autenticata del titolo di studio in alternativa fotocopia e dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il possesso dei requisiti;

Soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria

Poiché questi soggetti sono abilitabili all'assistenza in contenzioso, se hanno richiesto l'abilitazione alla DR dell'Agenzia delle Entrate potranno esibire il tesserino rilasciato dall'Agenzia stessa, in alternativa, esibire copia del certificato di iscrizione nei ruoli tributi o del tesserino rilasciato dall'Ente camerale e copia del titolo di studio.

Professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4

Copia dell'attestato di qualità rilasciato dall'associazione autorizzata dal MISE e copia dell'attestato di certificazione ai sensi della norma UNI 11511 rilasciato dalla società di certificazione.

Ai Tributaristi INT, inoltre, si consiglia sempre di avere sempre con sé anche il tesserino attestante l'iscrizione all'INT ed un documento di identità in corso di validità.

Facsimile di procura speciale

PROCURA SPECIALE

Il/la sottoscritt... .., nat... a..... il,
residente in Codice Fiscale
..... in qualità di
.....
conferisce con la presente al, nato a
..... il residente
in..... con studio in
.....
Codice Fiscale, procura speciale per
rappresentarl... ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 600/73 ai fini della presentazione, sottoscrizione e
discussione di ogni atto relativo a.....
.....e comunque
qualsiasi intervento all' uopo necessario.

....., lì.....

In fede

.....
(.....)

Autentica

Vera la firma

.....

Oppure

Autentica notarile per soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 63 D.P.R. 600/73